



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE N. 33

DEL 17.07.2015

ORIGINALE

OGGETTO: REGOLAMENTO BIGENITORIALITA'

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **9,00** nella Sala Consiliare, a seguito di atti di convocazione del 14.07.2015 prot. n. 22300/5 in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presiede l'adunanza ai sensi dell'art. 36 dello Statuto l'Avv.to **Marco BOSSO** Presidente del Consiglio

Risultano in aula:

Giampiero FONTANA Sindaco

Presente

Assente

X

CONSIGLIERI

| | P | A |
|---------------------------------|----------|----------|
| BOSSO MARCO | X | |
| CURCIO GIOVANNI | X | |
| MASI MOIRA | X | |
| MECOZZI ANDREA | X | |
| MUCCIACCIO VINCENZO | | X |
| PALOZZI MICHELA | X | |
| PIZZICANNELLA ALESSANDRO | X | |
| SPALLETTA LUIGI | | X |
| STIRPE CHIARA | X | |
| TOCCI RICCARDO | X | |
| BROCCATELLI ALESSANDRO | X | |
| CONSOLI RITA | X | |
| MAOLI ROBERTO | X | |
| ROSCINI ELVISO | X | |
| ROTONDI ANTONELLA | X | |
| SCARDECCHIA MAURIZIO | X | |

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo CARACCIOLO

Il Consiglio riprende alle ore 14,35 discutendo il Regolamento bigenitorialità

CONSIGLIERI PRESENTI 15

Nelle dichiarazioni di voto i Consiglieri Stirpe, Tocci, Pizzicannella, Consoli, Rotondi e Scardecchia si dichiarano favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che ha introdotto il concetto di bi genitorialità, al fine di favorire la costante relazione del minore con entrambi i genitori e l'affido condiviso;

CONSIDERATO come l'istituzione del Registro comunale dia applicazione al principio che garantisce il diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso, nelle decisioni relative alla sua salute, educazione e istruzione;

EVIDENZIATO che con l'iscrizione del minore nel registro, tutte le comunicazioni afferenti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, saranno inviate presso le residenze di entrambi i genitori:

VISTO il T.U.E.L.;

VISTO l'art. 49 T.U.E.L.;

Con votazione, unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato regolamento, composto da n.7 articoli, che istituisce il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bi genitorialità;
2. **DI DARE ATTO** che l'istituzione del Registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come per le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione;
3. **DI DEMANDARE** al Dirigente del II Settore l'adozione degli atti conseguenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs 267/2000, all'unanimità

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. to Marco Bosso

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TUTELA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Per bigenitorialità si vuole intendere il diritto del figlio a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori. Si configura come diritto soggettivo, permanente e indisponibile del minore, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore, ovvero il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Ne' su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.
2. Il Comune si impegna a comunicare a tutte le istituzioni che hanno un ruolo nella vita del minore (salute / istruzione), rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITA'

1. E' istituito presso il Comune di Grottaferrata il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 3 – CRITERI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Grottaferrata. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, tutte le comunicazioni afferenti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, saranno inviate presso le residenze di entrambi i genitori.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Grottaferrata da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscono con la vita del minore.

ARTICOLO 4 – ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto ai minori.

ARTICOLO 5 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dell'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

La presente deliberazione viene inviata:

- All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.
- Ai Responsabili di Servizio e al Dirigente del Settore Tecnico.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal 28.7.15.....

Il dipendente incaricato

Grottaferrata, li 28.7.15.....

..........

ESECUTIVITA'

- La presente *deliberazione* è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°) D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo Caracciolo

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 17.07.2015

DALLA SEGRETERIA GENERALE
AL RESPONSABILE

per la esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo